Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 25 marzo 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1975, n. 52.

Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente per il quinquennio 1974-78 . . Pag. 1971

LEGGE 24 febbraio 1975, n. 53.

Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 4.700 milioni per il rinnovamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane . Pag. 1971

LEGGE 24 febbraio 1975, n. 54.

Erogazione di un contributo straordinario dello Stato per la ferrovia circumvesuviana in regime di concessione. Pag. 1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Morosini » . . . . . . Pag. 1972

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Inclusione dei lettori di italiano presso le università straniere nelle graduatorie nazionali previste dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per l'immissione nei ruoli della scuola media . . . . Pag. 1972

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Arsion » della ditta Compagnia terapeutica nazionale, in Torino (Decreto di revoca n. 4473/R) . . . . . . Pag. 1973

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biovanad B/12 » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Satica, in Firenze (Decreto di revoca n. 4474/R) . . . . . . Pag. 1973

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Casali Alfa » della ditta Interfarma, in Roma (Decreto di revoca numero 4472/R) . . . . Pag. 1974

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Lucca . . . . Pag. 1974

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Autorizzazione all'istituto d'igiene dell'Università di Pavia ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico . . . . Pag. 1974

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.

Ricostituzione del collegio sindacale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali . . . . Pag. 1975

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Abolizione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Brescia . . Pag. 1975

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Abolizione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Venezia . . . . Pag. 1976

ORDINANZA MINISTERIALE 15 marzo 1975.

Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1975-76 . . . . Pag. 1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli . . . . . . Pag. 1979

Smarrimento di diploma originale di laurea . Pag. 1979

Ministero della sanità:

Autorizzazione alla vendita in recipienti di materiale plastico dell'acqua minerale « Dolomiti » . . . . . Pag. 1979

Autorizzazione a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « S. Bernardo » i risultati di analisi aggiornate. Pag. 1979

Autorizzazione a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « Bracca » i risultati di analisi aggiornate . Pag. 1979

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Rocca Massima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 1979

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 1979

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 1979

Autorizzazione al comune di Gallicano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1979

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1979

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1979

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1979

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1980

Autorizzazione al comune di Torre San Patrizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1980

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1980

Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1980

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1980

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1980

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1980

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1980

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1980

Autorizzazione al comune di Villa Basilica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1980

Autorizzazione al comune di Pedaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1980

Autorizzazione al comune di Montottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1980

Autorizzazione al comune di Montemonaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1980

Autorizzazione al comune di Montedinove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1980

Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1981

Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1981

Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1981

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1981

Autorizzazione al comune di Cupra Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1981

Autorizzazione al comune di Cossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1981

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1981

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1981

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1981

Autorizzazione al comune di Altidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 1981

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1981

Autorizzazione al comune di Rocca Massima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1981

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . . Pag. 1981

Autorizzazione al comune di Vaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . . Pag. 1981

Autorizzazione al comune di San Polo dei Cavalieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1982

Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1982

Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 1982

Autorizzazione al comune di Serravalle di Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1982

Autorizzazione al comune di Serrapetrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1982

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 1982

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1982

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1982

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1982

Autorizzazione al comune di Poggio San Vicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1982

Autorizzazione al comune di Pioraco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 1982

Autorizzazione al comune di Pieve Torina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1982

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . . Pag. 1982

Autorizzazione al comune di Pievebovigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1982

Autorizzazione al comune di Petriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 1983

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1983

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 1983

Autorizzazione al comune di Morrovalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1983

Autorizzazione al comune di Monte San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1983

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1983

Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1983

Autorizzazione al comune di Monte Cavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1983

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1983

Autorizzazione al comune di Mogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 1983

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 1983

Ministero del tesoro:
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 1983
Esito di ricorsi . Pag. 1983
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1984

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professori universitari di ruolo. Pag. 1985

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta . . . . Pag. 1991

Regione Toscana: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca. Pag. 1997

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento:

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1975, n. **14.**
Interventi per favorire l'esportazione di prodotti delle piccole e medie aziende industriali e imprese artigiane operanti nella provincia, associate in cooperative . . Pag. 1997

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1975, n. **15.**
Modifiche e nuovo finanziamento alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, concernente costituzione del dipartimento ecologico provinciale e provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente . . . . Pag. 1998

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1975, n. **16.**
Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali . . . . Pag. 1999

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1975, n. **17.**
Costituzione di un fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico-finanziarie . . . . Pag. 2000

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1975, n. **52.**

Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente per il quinquennio 1974-78.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo pari al controvalore in lire di dollari USA 400.000, per la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno 1974, a favore del Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1975, valutato in lire 520 milioni, si provvede quanto a lire 235 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 285 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 febbraio 1975, n. **53.**

Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 4.700 milioni per il rinnovamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il rinnovamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane in conformità del piano generale di ammodernamento e successive variazioni approvate a norma dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 368, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 4.700 milioni, ad integrazione di quella di lire 16.000 milioni di cui alla legge stessa.

La somma di lire 4.700 milioni di cui al precedente comma sarà iscritta in bilancio in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 700 milioni per l'anno 1976.

Art. 2.

Il Ministro per i trasporti può assumere impegni fino alla concorrenza della suindicata somma di lire 4.700 milioni, fermo restando che i relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare i limiti degli stanziamenti iscritti in ciascun anno.

Art. 3.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 si provvede, rispettivamente, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973, anche in deroga, ove occorra, alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante corrispondente

riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 febbraio 1975, n. **54**.

Erogazione di un contributo straordinario dello Stato per la ferrovia circumvesuviana in regime di concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A copertura degli oneri rimasti a carico della società Strade ferrate secondarie meridionali per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e potenziamento degli impianti e di raddoppio del binario sul tronco Barra-Torre Annunziata, di cui alle leggi 30 luglio 1962, n. 960, e 4 luglio 1967, n. 561, i Ministri per i trasporti e per il tesoro sono autorizzati a concedere a detta società, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, un contributo straordinario entro il limite di spesa di lire 1.350 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per lire 800 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 e, per lire 550 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, anche in deroga, ove occorra, al termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Morosini ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 in data 5 maggio 1966, dal quale risulta che il sommergibile Morosini, proveniente dalla Marina americana col nome di « Besugo », è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 31 marzo 1966;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5578 del 19 novembre 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il sommergibile Morosini, di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 30 settembre 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1974

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 375

(2223)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Inclusione dei lettori di italiano presso le università straniere nelle graduatorie nazionali previste dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per l'immissione nei ruoli della scuola media.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria, artistica e professionale;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69, supplemento ordinario, del 15 marzo 1973, con il quale sono state dettate norme per la formazione delle graduatorie nazionali permanenti previste dal citato art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Vista la legge 9 agosto 1973, n. 523, che prevede la inclusione nelle predette graduatorie nazionali permanenti dei lettori di italiano presso università straniere e istituti italiani di cultura all'estero;

Decreta:

Art. 1.

Coloro che hanno prestato servizio per almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1971-72 come lettori di italiano presso università straniere e istituti

italiani di cultura all'estero con qualifica non inferiore a « buono » risultante da certificazione del Ministero degli affari esteri possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti previste, in applicazione del primo comma dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, dall'art. 1 del decreto ministeriale 30 gennaio 1973 limitatamente alla classe o alle classi di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione valido.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo sono utili i titoli di abilitazione conseguiti dopo il 1968 e dichiarati validi per l'ammissione ai concorsi dalla colonna n. 4 della tabella *B* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificata con decreto ministeriale 9 dicembre 1972.

Art. 3.

La certificazione del servizio e delle qualifiche non inferiori a « buono » rilasciata dal Ministero degli affari esteri deve essere presentata insieme alla domanda di inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti.

Art. 4.

Coloro che hanno titolo ad avvalersi delle norme di cui ai precedenti articoli devono presentare la domanda, redatta e documentata secondo le disposizioni dell'art. 21 del decreto ministeriale 30 gennaio 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 15 marzo 1973, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande devono essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati.

Art. 5.

Per tutto ciò che non è espressamente indicato nel presente decreto, valgono le norme dei titoli I, V e VI del citato decreto ministeriale 30 gennaio 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1974
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 106

(2455)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Arsion » della ditta Compagnia terapeutica nazionale, in Torino (Decreto di revoca n. 4473/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 16 novembre 1956, con i quali vennero registrate ai numeri 11322/A e 11322/B rispettivamente la categoria fiale da 1 cc di 1° grado e la categoria fiale da 2 cc di 2° grado della specialità medicinale denominata « Arsion » a nome della ditta Compagnia terapeutica nazionale, con sede in Torino, via Santhià n. 28, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria fiale da 1 cc di 1° grado e della categoria fiale da 2 cc di 2° grado della specialità medicinale denominata « Arsion », registrate rispettivamente ai numeri 11322/A e 11322/B, in data 16 novembre 1956 a nome della ditta Compagnia terapeutica nazionale di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

(1878) *Il Ministro*: GULLOTTI

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biovanad B/12 » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Satica, in Firenze (Decreto di revoca n. 4474/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 marzo 1953, con il quale venne registrata al n. 2758, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Satica, con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100, la specialità medicinale denominata « Biovanad B/12 », nella confezione flacone di sciroppo da g 175 e la categoria fiale 5 × 2 cc;

Visto il foglio n. 810/20400.5.30/134/10549 in data 26 ottobre 1954, con il quale venne autorizzata la nuova confezione da 10 fiale × 2 cc di detto prodotto;

Visto il decreto in data 28 gennaio 1956, n. 576/R, con il quale venne revocata la registrazione della categoria fiale della specialità medicinale in questione;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biovanad B/12 », nella preparazione flacone di sciroppo da g 175, registrata al n. 2758 in data 28 marzo 1953 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Satica di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1879)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Casali Alfa » della ditta Interfarma, in Roma (Decreto di revoca numero 4472/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 luglio 1958, con il quale venne registrata al n. 14134/A la categoria Beta della specialità medicinale denominata « Casali Alfa », nella confezione fiale 3×1 cc, a nome della ditta Interfarma, con sede in Roma, via Vesalio n. 6, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta S.p.a. Lepetit, sita in Roma, via Garibaldi n. 88;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria Beta della specialità medicinale denominata « Casali Alfa », nella preparazione fiale 3×1 cc, registrata al n. 14134/A in data 6 luglio 1958 a nome della ditta Interfarma di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1873)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 16 ottobre 1972;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 12 marzo 1973, dalla assemblea dei soci della Cassa stessa in data 31 marzo 1973, nonchè dal presidente della ripetuta Cassa in data 4 luglio 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 26, ultimo comma, e 58, lettera *i*), dello statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare per singoli atti o categorie di atti, anche in via permanente, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 58, lettera *i*). — Intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con istituti di credito in Italia ed all'estero, effettuare operazioni in cambi e valute, finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, prestare cauzioni, fideiussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime, il tutto con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(1901)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Autorizzazione all'istituto d'igiene dell'Università di Pavia ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti o laboratori l'autorizzazione ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la domanda con cui l'istituto d'igiene dell'Università di Pavia chiede il rilascio di tale autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dallo Istituto superiore di sanità, in seguito ad apposito sopralluogo alle attrezzature esistenti e destinate al rilevamento di cui alle premesse;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto d'igiene dell'Università di Pavia è autorizzato ad effettuare — su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali — il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 2.

Il predetto istituto invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dallo stesso Ministero della sanità, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati della indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

Il predetto istituto segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature adibiti al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1872)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.

Ricostituzione del collegio sindacale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e, in particolare, l'art. 13 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del collegio dei sindaci della Cassa predetta;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1969, con il quale è stato ricostituito, per la durata di un quadriennio, l'anzidetto organo della Cassa;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti nel collegio dei sindaci della Cassa sopra citata, da parte del comitato dei delegati nella riunione del 14 aprile 1973, quale risulta dal verbale della riunione medesima rimesso dall'ente con la nota n. 5152/73/A.G. del 18 aprile 1973;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni statali interessate;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio dei sindaci della Cassa suddetta, scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali è costituito dai seguenti membri:

Miraglia dott. Antonello, membro effettivo con funzioni di presidente e Corsi dott. Roberto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Baffigo dott. Giulio, membro effettivo e Morena dott. Fernando, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bonadonna dott. Giovanni, membro effettivo e Pedrolli dott. Marco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Ferrari rag. Ezio, Rossi rag. Onorato, membri effettivi e Piumelli rag. Giuseppe, membro supplente, eletti dal comitato dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(2078)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Abolizione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla

determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, numero 658, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1972 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Brescia;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Brescia;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 30 novembre 1972 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi di Brescia e provincia.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2435)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Abolizione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1970 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Venezia;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Venezia;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 22 giugno 1970 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Venezia.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2290)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 marzo 1975.

Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari sulla presentazione delle domande e della documentazione per l'istituzione di scuole ed istituti statali di istruzione secondaria;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle province per le istituzioni di scuole e istituti statali di istruzione secondaria e artistica di 1° e 2° grado per l'anno scolastico 1975-76, nonchè di sezioni staccate e di sedi coordinate, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate improrogabilmente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, al competente provveditore agli studi. Le domande, una per ogni tipo di istituto richiesto, devono essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale, o dall'assessore da essi delegato.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda devono essere allegati — e se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine di cui al precedente art. 1 — i seguenti documenti:

1) copia autentica della deliberazione consiliare dell'ente, relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, già sottoposta al controllo del competente organo e resa esecutiva a norma delle disposizioni vigenti;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola di cui viene chiesta l'istituzione redatta e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente n. 2).

Non saranno prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o formalmente irregolare.

Art. 3.

Riferimento a domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

Non è consentito il riferimento a domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti.

Art. 4.

Disposizioni per i provveditori agli studi

I provveditori agli studi nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, trasmettono alle competenti direzioni generali ed all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione tutte le domande ricevute con la relativa documentazione.

Uniscono, inoltre, a ciascuna domanda una scheda conforme al modello annesso alla presente ordinanza, debitamente compilata e inviano copia della scheda stessa anche all'ufficio studi, programmazione, organizzazione e metodo.

Nello stesso termine trasmettono alle direzioni generali competenti, all'ispettorato per l'istruzione artistica e all'ufficio studi, programmazione, organizzazione e metodo, il piano delle nuove istituzioni ed il prospetto riassuntivo delle priorità. Nella formulazione dei piani istitutivi e dei criteri di priorità, i provveditori agli studi devono tener presente:

a) che di norma sarà dato corso alle proposte di sdoppiamenti di scuole ed istituti sovraffollati e di autonomia per quelle sezioni staccate e sedi coordinate il cui elevato numero di alunni renda opportuna la gestione autonoma, tenuto anche conto della prevista distrettualizzazione;

b) che il tipo di istituto proposto si coordini con gli altri tipi già funzionanti;

c) che la localizzazione scaturisca da effettive esigenze socio-economiche della zona comprendente anche più comuni, tenendo altresì conto della struttura, dei fini e delle funzioni dell'istituendo distretto scolastico, nell'intento di razionalizzare l'intervento e i costi relativi;

d) che l'istituzione proposta sia giustificata dalla esistenza nella zona interessata di un prevedibile congruo numero di alunni, tale da garantire vitalità alla stessa e sempreché non sia possibile la soluzione alternativa del trasporto gratuito degli alunni in località viciniori, con particolare riferimento a quelli soggetti all'obbligo scolastico.

Al fine di contenere in ragionevoli limiti la spesa in relazione alla situazione di bilancio, il piano di cui al precedente comma deve comprendere anche le eventuali proposte di soppressione per quelle istituzioni che non diano affidamento per un naturale graduale sviluppo, di fusione di istituti di modesta dimensione o di sezioni staccate in relazione alla distanza intercorrente con la sede centrale, nonchè proposte di modificazione della aggregazione di sezioni staccate e di sedi coordinate.

Copia del piano e del prospetto riassuntivo delle priorità deve essere trasmessa nello stesso termine all'ente regione; detto ente, entro dieci giorni dalla ricezione, farà conoscere al Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto, le proprie valutazioni in merito. Nel contempo al fine di un necessario coordinamento delle iniziative da parte degli organi interessati, copia del piano e dei prospetti riassuntivi delle priorità sarà trasmessa al sovrintendente scolastico regionale. Questi, esaminati gli atti, segnalerà le eventuali carenze in ordine ai locali alla Direzione generale per l'edilizia scolastica e arredamento della scuola, tenendo anche conto delle inadempienze pregresse in relazione all'edilizia, da parte degli enti locali.

Art. 5.

Disposizioni particolari per l'istruzione tecnica

Dovrà essere evitato un ulteriore incremento delle istituzioni nel settore dell'istruzione tecnica, specialmente per tipi di istituti a indirizzi eccessivamente specializzati e per i quali si registri una maggiore crisi degli sbocchi professionali.

Rimane esclusa la possibilità di assecondare richieste di istituzione per i seguenti tipi di istituto: femminili, nautici, aeronautici e turismo. Sezioni per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere possono essere istituite soltanto presso preesistenti istituti tecnici commerciali.

Di norma, nuove istituzioni di prime classi o di terze classi in prosecuzione del biennio (si ricorda che l'isti-

tuzione di terze va espressamente richiesta) saranno prese in considerazione soltanto se nel raggio di 30 km non vi siano altri istituti tecnici del medesimo tipo.

Per quanto in particolare riguarda gli istituti industriali, sia le richieste di nuove istituzioni (di prime e di terze classi), sia le richieste di altre specializzazioni, devono essere limitate alle seguenti: meccanica, elettrotecnica, chimica industriale.

Art. 6.

Disposizioni particolari per l'istruzione professionale

Nel settore dell'istruzione professionale le disposizioni della presente ordinanza si applicano integralmente per quanto riguarda le proposte di nuovi istituti e sedi coordinate compresi in province rientranti nel territorio delle regioni a statuto speciale.

Per le regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1972) e salve eventuali specifiche disposizioni impartite dai competenti organi regionali in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica, i piani provinciali, compilati dai singoli provveditori agli studi saranno invece trasmessi al sovrintendente scolastico. Il sovrintendente riunirà in un unico piano regionale i singoli piani provinciali e lo trasmetterà all'ente regione. Questo, esaminati gli atti ricevuti, provvederà ad avanzare le proposte di programmazione, con la indicazione dell'ordine di priorità ed a trasmetterle alla competente Direzione generale per l'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione unitamente alle domande ed alla relativa documentazione.

Resta fermo, per i provveditori, il termine, per l'invio, di quindici giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande; i sovrintendenti, entro i successivi quindici giorni, cureranno le incombenze di competenza.

Le regioni trasmetteranno le loro proposte entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento, con l'avvertenza che non saranno prese in esame le domande che pervenissero oltre il termine sopradetto.

Nel formulare i piani di nuove istituzioni i provveditori, i sovrintendenti e le regioni terranno presenti anche le proposte di istituzione di nuove sezioni, corsi e sedi coordinate contenute nei piani di attività loro trasmessi dagli istituti a norma delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: MALFATTI

Provveditorato agli studi di .

PROPOSTE DI NUOVE ISTITUZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 1975-76

COMUNE	Istituzione proposta	Distanza dal più vicino istituto dello stesso tipo (1) Mezzi di comunicazione (2)	Documentazione allegata (3)	Parere	*Parte riservata al Ministero*
Nome . . Abitanti n. Scuole secondarie esistenti nel comune (4): . . . . . . Licenziati di scuola media anno scolastico 1973-74 n. . Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti) . Alunni frequentanti la 5ª elementare nella zona d'afflusso (5) . .			1) Domanda 2) Deliberazione di assunzione degli oneri 3) Pianta dei locali 4) Certificato sanitario	Del provveditore (con particolare riguardo alla idoneità dei locali) Del consorzio provinciale per la istruzione tecnica (per le sole istituzioni di istruzione tecnica e professionale)	

(1) Anche se di altra provincia.

(2) Indicare quali sono i trasporti pubblici che collegano il comune che richiede l'istituzione con la sede più vicina in cui funziona una scuola dello stesso tipo.

(3) Indicare, cancellando con croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.

(4) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media, indicare soltanto le scuole medie.

(5) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.

Il provveditore agli studi

. . . .

(2460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2492)

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Teresa Cassesa, nata a Palermo il 20 ottobre 1947, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali conseguito presso la Università di Palermo l'11 novembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2393)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in recipienti di materiale plastico dell'acqua minerale « Dolomiti »

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1975, n. 1521, la S.a.s. Fonti Staro, in Valli del Pasubio (Vicenza), è stata autorizzata all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale « Dolomiti » di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1971, n. 1189, in recipienti di materiale plastico Benvic PEB della società Solvay, della capacità di 1500 ml.

La predetta autorizzazione è stata rilasciata per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto n. 1521.

(2382)

Autorizzazione a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « S. Bernardo » i risultati di analisi aggiornate

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1975, n. 1526, la società Fonti San Bernardo S.p.a., in Torino, via Principessa Clotilde, 1, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale nazionale « S. Bernardo » i risultati delle analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica aggiornate, sia per l'acqua minerale imbottigliata come sgorga dalla sorgente, di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1974, n. 1447, che per il tipo addizionato di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1974, n. 1448.

(2385)

Autorizzazione a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « Bracca » i risultati di analisi aggiornate

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1975, n. 1522, la S.p.a. A.M.A. - Acque minerali ed affini, in Milano, via Ampere, 99, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale nazionale « Bracca », di cui al decreto A.C.I.S. 16 luglio 1952, n. 580, e ai decreti ministeriali 7 luglio 1967, n. 918 e n. 919, i risultati di analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche aggiornate, sia per l'acqua minerale imbottigliata come sgorga dalla sorgente che per il tipo addizionato di gas acido carbonico.

(2386)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rocca Massima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Rocca Massima (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.716.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1736/M)

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Arsita (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.987.288, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1738/M)

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Avetrana (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.873.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1739/M)

Autorizzazione al comune di Gallicano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Gallicano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.295.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1704/M)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Marradi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.856.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1708/M)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Cantagallo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.533.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1709/M)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Pago Veiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.496.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1710/M)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Cautano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.443.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1711/M)

Autorizzazione al comune di Torre San Patrizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.081.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1712/M)

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Smerillo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.216.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1713/M)

Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Rapagnano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.119.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1714/M)

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Monterchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.477.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1715/M)

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.658.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1716/M)

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Chitignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1717/M)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Staffolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.076.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1718/M)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Numana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1719/M)

Autorizzazione al comune di Villa Basilica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Villa Basilica (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.839.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1720/M)

Autorizzazione al comune di Pedaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Pedaso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.494.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1721/M)

Autorizzazione al comune di Montottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Montottone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.177.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1722/M)

Autorizzazione al comune di Montemonaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Montemonaco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.539.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1723/M)

Autorizzazione al comune di Montedinove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Montedinove (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.661.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1724/M)

Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.292.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1725/M)

Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Grottazzolina (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.922.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1726/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.796.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'atr. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1727/M)

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Folignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.803.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1728/M)

Autorizzazione al comune di Cupra Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.504.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1729/M)

Autorizzazione al comune di Cossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Cossignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.427.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1730/M)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Comunanza (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.863.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1731/M)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Castorano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1732/M)

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Campofilone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.189.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1733/M)

Autorizzazione al comune di Altidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Altidona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.381.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1734/M)

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.684.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1735/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Massima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Rocca Massima (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.676.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1705/M)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Itri (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.129.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1706/M)

Autorizzazione al comune di Vaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Vaglia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.946.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1707/M)

Autorizzazione al comune di San Polo dei Cavalieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di San Polo dei Cavalieri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1737/M)

Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Urbisaglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.793.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1740/M)

Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Pollenza (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.328.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1741/M)

Autorizzazione al comune di Serravalle di Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Serravalle di Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.508.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1742/M)

Autorizzazione al comune di Serrapetrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Serrapetrona (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.036.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1743/M)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Sarnano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1744/M)

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 89.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1745/M)

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Ripe San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.946.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1746/M)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Porto Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.859.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1747/M)

Autorizzazione al comune di Poggio San Vicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Poggio San Vicino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.898.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1748/M)

Autorizzazione al comune di Pioraco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Pioraco (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.701.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1749/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Torina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Pieve Torina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1750/M)

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Sefro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.854.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1751/M)

Autorizzazione al comune di Pievebovigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Pievebovigliana (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.633.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1752/M)

Autorizzazione al comune di Petriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Petriolo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.228.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1753/M)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Penna San Giovanni (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.262.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1754/M)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Muccia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.593.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1755/M)

Autorizzazione al comune di Morrovalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Morrovalle (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1756/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Monte San Martino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.029.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1757/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Monte San Giusto (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.976.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1758/M)

Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Montecosaro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.696.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1759/M)

Autorizzazione al comune di Monte Cavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Monte Cavallo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.973.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1760/M)

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Montecassiano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.064.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1761/M)

Autorizzazione al comune di Mogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Mogliano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.599.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1762/M)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Matelica (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1763/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 Mod. 243 D.P. — Data: 26 giugno 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Verona. — Intestazione: Banca cattolica del Veneto, sede di Verona. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di resttiuzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 febbraio 1975

(1392)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 25, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 14 maggio 1969 dalla sig.ra Cragno Alice, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 4225-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2022)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 57, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 18 giugno 1969 dalla sig.ra Bozac Irma, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6757-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2025)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 18, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 maggio 1969 dal sig. Micheli Bruno, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8436-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2026)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 58, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 22 maggio 1969 dal sig. Buso Fioravante, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7867-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2027)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 19, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 22 aprile 1971 dal sig. Prenz Ivan, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8930-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2028)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 20 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,25	628,25	628,60	628,25	629 —	628,70	628,70	628,25	628,75	628,75
Dollaro canadese	628,25	628,25	629 —	628,25	628,80	628,70	628,70	628,25	628,75	628,70
Franco svizzero	253,50	253,50	253,50	253,50	253,90	253,58	253,65	253,50	253,60	253,55
Corona danese	116,01	116,01	115,90	116,01	116 —	116 —	115,95	116,01	116,01	116 —
Corona norvegese	128,01	128,01	128 —	128,01	128,20	128 —	128,10	128,01	128,01	128 —
Corona svedese	160,29	160,29	160,48	160,29	160,75	160,30	160,30	160,29	160,29	160,30
Fiorino olandese	265,28	265,28	265,50	265,28	265,60	265,30	265,50	265,28	265,28	265,27
Franco belga	18,36	18,36	18,40	18,36	18,35	18,35	18,3650	18,36	18,36	18,36
Franco francese	149,85	149,85	149,98	149,85	150,10	149,90	149,85	149,85	149,95	149,95
Lira sterlina	1519,90	1519,90	1523 —	1519,90	1521,10	1520,85	1521 —	1519,90	1520,90	1520,90
Marco germanico	271,50	271,50	272 —	271,50	271,85	271,59	271,68	271,50	271,60	271,60
Scellino austriaco	38,21	38,21	38,40	38,21	38,23	38,20	38,26	38,21	38,21	38,20
Escudo portoghese	26,20	26,20	26,20	26,20	26,10	26,18	25,90	26,20	26,20	26,20
Peseta spagnola	11,2910	11,2910	11,30	11,2910	11,30	11,28	11,2950	11,2910	11,29	11,29
Yen giapponese	2,191	2,191	2,1950	2,191	2,190	2,18	2,1895	2,191	2,19	2,19

Media dei titoli del 20 marzo 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,10
» 5 % (Ricostruzione)	97,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,675
» 5 % (Città di Trieste)	93,175
» 5 % (Beni esteri)	91,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,75
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	85,075
» 6 % » » 1971-86	84,325
» 6 % » » 1972-87	83,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100.75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,10
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,675
» poliennali 7 % 1978	96,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,725
Dollaro canadese	628,725
Franco svizzero	253,625
Corona danese	115,98
Corona norvegese	128,055
Corona svedese	160,295
Fiorino olandese	265,39
Franco belga	18,362
Franco francese	149,90
Lira sterlina	1520,95
Marco germanico	271,64
Scellino austriaco	38,235
Escudo portoghese	26,05
Peseta spagnola	11,293
Yen giapponese	2,19

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professori universitari di ruolo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono state costituite, come appresso, le commissioni giudicatrici dei seguenti concorsi a posti di professore universitario di ruolo indetti con decreto ministeriale 24 giugno 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 giugno 1974 e integrato e rettificato con decreto ministeriale 7 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 13 agosto 1974:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 4
(prima disciplina indicata nel gruppo: Diritto del lavoro)

Concorso n. 4a):

Cessari prof. Aldo, Università di Milano;
Mancini prof. Giuseppe Federico, Università di Bologna;
Suppiey prof. Giuseppe, Università di Padova;
Corrado prof. Renato, Università di Torino;
Treu prof. Tiziano, Università di Pavia.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 9
(prima disciplina indicata nel gruppo: Diritto tributario)

Concorso n. 9a):

De Mita prof. Enrico, Università S. Cuore di Milano;
Liccardo prof. Gaetano, Università di Napoli;
Amato prof. Angelo, Università di Messina;
Reviglio Della Veneria prof. Francesco, Università di Torino;
Uckmar prof. Victor, Università di Genova.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 16
(prima disciplina indicata nel gruppo: Filosofia del diritto)

Concorso n. 16b):

Tarello prof. Giovanni, Università di Genova;
Scarpelli prof. Uberto, Università di Milano;
Ambrosetti prof. Giovanni, Università di Modena;
Opocher prof. Enrico, Università di Padova;
Fiorot prof. Dino, Università di Padova.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 20
(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia contemporanea)

Concorso n. 20d):

Nada prof. Narciso, Università di Torino;
Scoppola prof. Pietro, Università di Roma;
Morelli prof. Emilia, Università di Roma;
Di Nolfo prof. Ennio, Università di Padova;
Ragionieri prof. Ernesto, Università di Firenze.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 23
(prima disciplina indicata nel gruppo: Sociologia politica)

Concorso n. 23:

D'Amato prof. Luigi, Università di Roma;
Sertorio prof. Guido, Università di Torino;
Antiochia prof. Corrado, Università di Roma;
Galatino prof. Fausto, Università di Palermo;
Martinotti prof. Alberto, Università di Torino.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 26
(prima disciplina indicata nel gruppo: Analisi economica)

Concorso n. 26b):

Becattini prof. Giacomo, Università di Firenze;
Sylos Labini prof. Paolo, Università di Roma;
Pedone prof. Antonio, Università di Roma;
Medici prof. Giuseppe, Università di Roma;
Izzo prof. Lucio, Università di Roma.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 30
(prima disciplina indicata nel gruppo: Geografia economica)

Concorso n. 30:

Bonetti prof. Elisco, Università di Trieste;
Massi prof. Ernesto, Università di Roma;
Pracchi prof. Roberto, Università di Pavia;
Valussi prof. Giorgio, Università di Trieste;
Ranieri prof. Luigi, Università di Bari.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 33
(prima disciplina indicata nel gruppo: Economia delle aziende di credito)

Concorso n. 33a):

Bertoni prof. Alberto, Università di Venezia;
Lorusso prof. Ettore, Università Bocconi di Milano;
Bianchi prof. Tancredi, Università di Roma;
Dell'Amore prof. Giordano, Università Bocconi di Milano;
Fortuna prof. Franco, Università di Napoli.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 34
(prima disciplina indicata nel gruppo: Statistica)

Concorso n. 34a):

Scardovi prof. Italo, Università di Bologna;
Leti prof. Giuseppe, Università di Roma;
Salvemini prof. Tommaso, Università di Roma;
Luzzatto Fegiz prof. Pierpaolo, Università di Roma;
Lunetta prof. Giuseppe, Università di Catania.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 38
(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia romana)

Concorso n. 38:

Rossi prof. Ruggero, Università di Trieste;
Gasperini prof. Lidio, Università di Macerata;
Merante prof. Vitaliano, Università di Palermo;
Lepore prof. Ettore, Università di Napoli;
Pavan prof. Massimiliano, Università di Perugia.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 45
(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia delle religioni)

Concorso n. 45:

Bianchi prof. Ugo, Università di Roma;
Morra prof. Gianfranco, Università di Macerata;
Sabbatucci prof. Dario, Università di Roma;
Mancini prof. Italo, Università di Urbino;
Rinaldi prof. Giovanni, Università di Trieste.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 50
(prima disciplina indicata nel gruppo: Glottologia)

Concorso n. 50:

Peruzzi prof. Emilio, Università di Firenze;
Bonfante prof. Giuliano, Università di Torino;
Prosdocimi prof. Aldo, Università di Padova;
Mastrelli prof. Carlo Alberto, Università di Firenze;
Radicchi prof. Anna, Università di Firenze.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 56
(prima disciplina indicata nel gruppo: Filologia italiana)

Concorso n. 56:

Bozzetti prof. Cesare, Università di Pavia;
Sabatini prof. Francesco, Università di Genova;
Franceschi prof. Temistocle, Università di Urbino;
Francescato prof. Giuseppe, Università di Trieste;
Colicchi prof. Calogero, Università di Messina.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 57
(prima disciplina indicata nel gruppo: Letteratura italiana)

Concorso n. 57b):

Resta prof. Gianvito, Università di Messina;
Croce Bermondi prof. Francesco, Università di Genova;
Binni prof. Walter, Università di Roma;
Leone De Castris prof. Arcangelo, Università di Bari;
Aurigemma prof. Marcello, Università di Roma.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 61
(prima disciplina indicata nel gruppo: Semitistica)

Concorso n. 61:

Fronzaroli prof. Pelio, Università di Firenze;
Moscati prof. Sabatino, Università di Roma;
Garbini prof. Giovanni, Istituto universitario orientale di Napoli;
Loi prof. Vincenzo, Università di Cagliari;
Rubinacci prof. Roberto, Istituto universitario orientale di Napoli.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 62
(prima disciplina indicata nel gruppo: Islamistica)

Concorso n. 62:

Gabrieli prof. Francesco, Università di Roma;
Rizzitano prof. Umberto, Università di Palermo;
Bombaci prof. Alessio, Istituto universitario orientale di Napoli;
Oman prof. Giovanni, Istituto universitario orientale di Napoli;
Daffina prof. Paolo, Università di Roma.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 66
(prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua e letteratura ispano-americana)

Concorso n. 66:

Meo Zilio prof. Giovanni, Università di Firenze;
Paoli prof. Roberto, Università di Firenze;
Ruggieri prof. Ruggero Maria, Università di Roma;
Boni prof. Marco, Università di Bologna;
Meregalli prof Franco, Università di Venezia.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 69
(prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua e letteratura russa)

Concorso n. 69:

Minissi prof. Nullo, Istituto universitario orientale di Napoli;
Ripellino prof. Angelo Maria, Università di Roma;
Radovich prof. Natalino, Università di Padova;
Fermeglia prof. Giuseppe, Università di Milano;
Di Sarra prof. Dan Danino, Università di Bari.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 71
(prima disciplina indicata nel gruppo: Filosofia teoretica)

Concorso n. 71a):

Gentile prof. Marino, Università di Padova;
Barone prof. Francesco, Università di Pisa;
De Crescenzo prof. Giovanni, Università di Salerno;
Caracciolo prof. Alberto, Università di Genova;
Vanni Rovighi prof. Sofia, Università Sacro Cuore di Milano.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 75
(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia della filosofia)

Concorso n. 75a):

Sciacca prof. Giuseppe Maria, Università di Palermo;
Corsi prof. Mario, Università di Pisa;
Viano prof. Carlo Augusto, Università di Torino;
Verra prof. Valerio Università di Roma;
Sichirollo prof. Livio, Università di Urbino.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 80
(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia dell'arte medioevale e moderna)

Concorso n. 80a):

Martinelli prof. Valentino Università di Perugia;
Gregori prof. Guglielmina, Università di Firenze;
Barbieri prof. Franco, Università di Macerata;
Crispolti prof. Enrico, Università di Salerno;
Calvesi prof. Maurizio, Università di Palermo.

Concorso n. 80b):

Mariani prof. Valerio, Università di Napoli;
Luporini prof. Eugenio, Università di Pisa;
Semenzato prof. Camillo, Università di Padova;
Rosci prof. Marco, Università di Torino;
Bologna prof. Ferdinando, Università di Napoli.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 86
(prima disciplina indicata nel gruppo: Cardiologia)

Concorso n. 86:

Dalla Volta prof. Sergio, Università di Padova;
Visioli prof. Odoardo, Università di Parma;
Vecchi prof. Giampaolo, Università di Modena;
Cagnoni prof. Mario, Università di Firenze;
Migone prof. Luigi, Università di Parma.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 98
(prima disciplina indicata nel gruppo: Anatomia umana normale)

Concorso n. 98b):

Camosso prof. Maria Eugenia, Università di Bari;
Comparini prof. Leonetto, Università di Siena;
Lucheroni prof. Anacleto, Università di Perugia;
Zaccheo prof. Damiano, Università di Genova;
Filogamo prof. Guido, Università di Torino.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 107
(prima disciplina indicata nel gruppo: Igiene)

Concorso n. 107a):

Paoletti prof. Alfredo, Università di Napoli;
Scarpa prof. Bachisio, Università di Cagliari;
Grosso prof. Enea, Università di Bari;
De Blasi prof. Raffaele, Università di Messina;
Parvis prof. Daniele, Università di Pisa.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 108
(prima disciplina indicata nel gruppo: Patologia generale)

Concorso n. 108a):

Comporti prof. Mario, Università di Siena;
Fonnesu prof. Alberto, Università di Firenze;
Santamaria prof. Leonida, Università di Pavia;
Giordano prof. Domenico, Università di Bari;
De Rinaldis prof. Pietro, Università di Bari.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 110
(prima disciplina indicata nel gruppo: Anatomia e istologia patologica)

Concorso n. 110a):

Mollo prof. Franco, Università di Torino;
Giunti prof. Giulio, Università di Bologna;
Matturri prof Luigi, Università di Milano;
Dina prof. Mario Alberto, Università Sacro Cuore di Roma;
Barone prof. Paolo, Università di Messina.

Concorso n. 110b):

Weber prof. Giorgio, Università di Siena;
Mancini prof. Antonio Maria, Università di Bologna;
Calì prof. Antonio, Università di Napoli;
Ascenzi prof. Antonio, Università di Roma;
Craxi prof. Paolo, Università di Palermo.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 120
(prima disciplina indicata nel gruppo: Anatomia vegetale)

Concorso n. 120b):

Trezzi prof. Federico, Università di Milano;
Caputo prof. Giuseppe, Università di Napoli;
Laudi prof. Giannino, Università di Modena;
Meletti prof. Paolo, Università di Pisa;
Ceruti prof. Arturo, Università di Torino.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 122
(prima disciplina indicata nel gruppo: Biochimica vegetale)

Concorso n. 122:

Riggio Bevilacqua prof. Letizia, Università di Genova;
Gentile prof. Salvatore, Università di Genova;
Marrè prof. Erasmo, Università di Milano;
Fabbri prof. Fernando, Università di Firenze;
Parisi prof. Bruno, Università di Pavia.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 123
(prima disciplina indicata nel gruppo: Ecologia vegetale)

Concorso n. 123:

Bolli prof. Mario, Università di Perugia;
De Capite prof. Luigi, Università di Perugia;
Orsenigo prof. Mario, Università di Padova;
Lona prof. Fausto, Università di Parma;
Ciampi prof. Clara, Università di Firenze.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 129
(prima disciplina indicata nel gruppo: Citogenetica)

Concorso n. 129a):

Polsinelli prof. Mario, Università di Firenze;
Scossiroli prof. Renzo Edoardo, Università di Bologna;
Carbonara prof. Angelo, Università di Torino;
De Carli prof. Luigi, Università di Milano;
Spirito prof. Aldo, Università di Roma.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 132
(prima disciplina indicata nel gruppo: Geologia stratigrafica)

Concorso n. 132b):

Losacco prof. Ugo, Università di Modena;
Zanzucchi prof. Giorgio, Università di Parma;
Selli prof. Raimondo, Università di Bologna;
Ruggieri prof. Giuliana, Università di Palermo;
Accordi prof. Bruno, Università di Roma.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 135
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Geofisica della terra solida)

Concorso n. 135:

Caputo prof. Michele, Università di Bologna;
Cassinis prof. Roberto, Università di Milano;
Marussi prof. Antonio, Università di Trieste;
Mariani prof. Franco, Università de L'Aquila;
Norinelli prof. Armando, Università di Padova.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 140
(prima disciplina indicata nel gruppo: Geochimica)

Concorso n. 140:

Fornaseri prof. Mario, Università di Roma;
Pirani prof. Rossana, Università di Bologna;
Carobbi prof. Guido, Università di Firenze;
Quareni prof. Sergio, Università di Padova;
Liberti prof. Arnaldo, Università di Roma.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 151
(prima disciplina indicata nel gruppo: Chimica industriale)

Concorso n. 151:

Cultrera prof. Rolando, Università di Bologna;
Crescenzi prof. Vittorio, Università di Trieste;
Trevissoi prof. Carlo, Università di Bologna;
Farina prof. Mario, Università di Milano;
Mantovani prof. Giorgio, Università di Ferrara.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 154
(prima disciplina indicata nel gruppo: Fisica generale)

Concorso n. 154a):

Frongia prof. Giuseppe, Università di Cagliari;
Mandò prof. Manlio, Università di Firenze;
Ceolin Baldo prof. Massimilla, Università di Padova;
Facchini prof. Ugo, Università di Milano;
Cresti prof. Marcello, Università di Padova.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 155
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Istituzioni di fisica teorica)

Concorso n. 155c):

Passatore prof. Giulio, Università di Genova;
Fonda prof. Luciano, Università di Trieste;
Bertocchi prof Luciano, Università di Trieste;
Bosco prof. Bernardino, Università di Firenze;
Rossetti prof. Cesare, Università di Torino.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 156
(prima disciplina indicata nel gruppo: Struttura della materia)

Concorso n. 156b):

Gozzini prof. Adriano, Università di Pisa;
Castagnoli Cini prof. Giuliana, Università di Torino;
Franzinetti prof. Carlo, Università di Torino;
Montalenti prof. Giorgio, Università di Torino;
Di Jorio prof. Mario, Università di Pisa.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 157
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Istituzioni di fisica nucleare)

Concorso n. 157a):

Mannelli prof. Italo, Università di Pisa;
Ferrero prof. Filippo, Università di Torino;
Gamba prof. Augusto, Università di Genova;
Poiani prof. Giannino, Università di Trieste;
Scotti prof. Antonio, Università di Parma!

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 163
(prima disciplina indicata nel gruppo: Algebra)

Concorso n. 163a):

Marchionna Tibiletti prof. Cesarina, Università di Milano;
Zacher prof. Giovanni, Università di Padova;
Tallini Scafati prof. Maria, Università di Roma;
Salmon prof. Paolo, Università di Genova;
Quattrocchi prof. Pasquale, Università di Modena.

Concorso n. 163b):

Mangani prof. Piero, Università di Firenze;
Bartolotti prof. Adriano, Università di Bologna;
Zappa prof. Guido, Università di Firenze;
Di Comite prof. Claudio, Università di Bari;
De Maria prof. Davide Carlo, Università di Torino.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 164
(prima disciplina indicata nel gruppo: Analisi funzionale)

Concorso n. 164b):

Ruox prof. Delfina, Università di Milano;
Pulvirenti prof. Giuseppe, Università di Catania;
Pettineo prof. Benedetto, Università di Palermo;
Faedo prof. Alessandro, Università di Pisa;
Giusti prof. Enrico, Università de L'Aquila.

Concorso n. 164c):

Guglielmino prof. Francesco, Università di Catania;
Arnese prof. Giuseppe, Università di Bari;
Scorza prof. Giuseppe, Università di Padova;
Pucci prof. Carlo, Università di Firenze;
Troisi prof. Mario, Università di Salerno.

Concorso n. 164d):

Richard prof. Ubaldo, Università di Padova;
Chiffi prof. Antonio, Università di Padova;
Barbuti prof. Ugo, Università di Firenze;
Baiocchi prof. Claudio, Università di Pavia;
Cinquini Cibrario prof. Maria, Università di Pavia.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 167
(prima disciplina indicata nel gruppo: Fisica matematica)

Concorso n. 167b):

Caprioli prof. Luigi, Università di Bologna;
Cattaneo prof. Carlo, Università di Roma;
Sestini prof. Giorgio, Università di Firenze;
Carini prof. Giovanni, Università di Messina;
Venini prof. Carlo, Università di Pavia.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 168
(prima disciplina indicata nel gruppo: Geometria)

Concorso n. 168c):

Poretti prof. Mario, Università di Trento;
Andreatta prof. Antonio, Università di Pavia;
Andreotti prof. Aldo, Università di Pisa;
Vaona prof. Guido, Università di Modena;
Cattaneo Gasperini prof. Ida, Università di Roma.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 169
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Economia e finanza delle imprese d'assicurazione)

Concorso n. 169b):

Cacace prof. Francesco, Università di Genova;
Ottaviani prof. Riccardo, Università di Roma;
Pistoia prof. Angelo, Università di Pavia;
Daboni prof. Luciano, Università di Trieste;
Castellani prof. Giovanni, Università di Venezia.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 172
(prima disciplina indicata nel gruppo: Critica dei principi)

Concorso n. 172:

Tognoli prof. Alberto, Università Calabria-Cosenza;
Cimmino prof. Gianfranco, Università di Bologna;
Gemignani prof. Giuseppe, Università di Modena;
Prouse prof. Giovanni, Politecnico di Milano;
Morgantini prof. Edmondo, Università di Padova.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 176
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Chimica farmaceutica applicata)

Concorso n. 176a):

Runti prof. Carlo, Università di Trieste;
Riccieri prof. Fulvio Maria, Università di Roma;
Cardellini prof. Mario, Università di Camerino;
Ponci prof. Riccardo, Università di Pavia;
Ghigi prof. Elisa, Università di Bologna.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 184
(prima disciplina indicata nel gruppo: Chimica)

Concorso n. 184:

Goria prof. Carlo, Politecnico di Torino;
Pegoraro prof. Mario, Politecnico di Milano;
Giusti prof. Paolo, Università di Pisa;
Sersale Riccardo, Università di Napoli;
Ricca prof. Aldo, Politecnico di Milano.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 197
(prima disciplina indicata nel gruppo: Elettrotecnica)

Concorso n. 197b):

Ciampolini prof. Filippo, Università di Bologna;
Savastano prof. Giorgio, Università di Napoli;
Zingales prof. Giuseppe, Università di Padova;
Demontemayor prof. Lorenzo, Università di Bari;
Egidi prof. Claudio, Politecnico di Torino.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 198
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Fisica del reattore nucleare)

Concorso n. 198:

Boffi prof. Vinicio, Università di Bologna;
Corno prof. Silvio Edoardo, Politecnico di Torino;
Barducci prof. Italo, Università di Roma;
Columba prof. Mario, Università di Palermo;
Finzi Contini prof. Bruno, Università di Trieste.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 208
(prima disciplina indicata nel gruppo: Impianti meccanici)

Concorso n. 208:

Acton prof. Orestino, Università di Genova;
Morandi prof. Gino, Università di Bologna;
Chiesorin prof. Pietro, Università di Genova;
Dini prof. Dino, Università di Pisa;
Andriano prof. Matteo, Politecnico di Torino.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 210
(prima disciplina indicata nel gruppo: Impianti nucleari)

Concorso n. 210:

Cumo prof. Maurizio, Università di Roma;
Terrani prof. Sergio, Politecnico di Milano;
Codegone prof. Cesare, Politecnico di Torino;
Betta prof. Vittorio, Università di Napoli;
Silvestri prof. Mario, Politecnico di Milano.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 214
(prima disciplina indicata nel gruppo: Macchine elettriche)

Concorso n. 214:

Di Lecce prof. Francesco, Università di Bari;
Rancoita prof. Giorgio, Università di Bologna;
Biorci prof. Giuseppe, Università di Genova;
Bertini prof. Sandro, Università di Genova;
De Pol prof. Pietro, Politecnico di Milano.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 217
(prima disciplina indicata nel gruppo: Metallurgia)

Concorso n. 217:

Poli prof. Guido, Università di Pisa;
Bordese prof. Aurelio, Politecnico di Torino;
Turriziani prof. Renato, Università di Roma;
Zoja prof. Raffaello, Politecnico di Milano;
Brisi prof. Cesare, Politecnico di Torino.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 234
(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia dell'architettura)

Concorso n. 234b):

Carboneri prof. Lorenzino, Università di Genova;
Konig prof. Giovanni Klaus, Università di Firenze;
Di Stefano prof. Calogero Roberto, Università di Napoli;
Venditti prof. Arnaldo, Università di Napoli;
Benevolo prof. Leonardo, Università di Palermo.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 235
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Tecnologia dell'architettura)

Concorso n. 235:

Mango prof. Roberto, Università di Napoli;
Chiaramonte prof. Ferdinando, Università di Napoli;
Zingone prof. Gaetano, Università di Palermo;
Capobianco prof. Michele, Università di Napoli;
Spadolini prof. Pierluigi, Università di Firenze.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 236
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti)

Concorso n. 236:

Ciribini prof. Giuseppe, Politecnico di Torino;
Cavallari Murat prof. Augusto, Politecnico di Torino;
Verzone prof. Paolo, Politecnico di Torino;
Sampaolesi prof. Paolo, Università di Firenze;
De Angelis D'Ossat prof. Guglielmo, Università di Roma.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 239
(prima disciplina indicata nel gruppo: Coltivazioni arboree)

Concorso n. 239:

Tombesi prof. Agostino, Università di Perugia;
Sansavini prof. Silverio, Università di Bologna;
Zito prof Francesco, Università di Napoli;
Crescimanno prof. Francesco Giulio, Università di Palermo;
Poma Treccani prof. Cesarina, Università di Milano.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 243
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Sistemazioni idraulico-forestali)

Concorso n. 243:

Benini prof. Giuseppe, Università di Padova;
Hellrigl prof. Bernardo, Università di Padova;
Dallari prof. Franco Antonio, Università di Pisa;
Tournon prof. Giovanni, Università di Torino;
Giordano prof. Guglielmo, Università di Firenze.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 245
(prima disciplina indicata nel gruppo: Industrie alimentari)

Concorso n. 245:

Galoppini prof Carlo, Università di Pisa;
Albonico prof. Flaminio, Università di Napoli;
Bolcato prof. Virgilio, Università di Padova;
Treccani Degli Alfieri prof. Vittorio, Università di Milano;
Vitagliano prof. Michele, Università di Bari.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 246
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Meccanica agraria con applicazioni di disegno)

Concorso n. 246:

Zanna prof. Luciano, Università di Bari;
Trentadue prof. Antonio, Università di Bari;
Pratelli prof. Gino, Università di Bologna;
Velatta prof. Massimo, Università di Perugia;
Romita prof. Pierluigi, Università di Milano.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 249
(prima disciplina indicata nel gruppo: Orticoltura e floricoltura)

Concorso n. 249:

Quagliotti prof. Luciana, Università di Torino;
Pisani Barbacciani prof. Pierluigi, Università di Padova;
Milella prof. Antonio, Università di Sassari;
Moschini prof. Enrico, Università di Pisa;
Bonciarelli prof. Francesco, Università di Perugia.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 255
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Farmacologia e farmacognosia veterinaria)

Concorso n. 255:

Gentile prof. Giuseppe, Università di Bologna;
Vacca prof. Cesare, Università di Napoli;
Cella prof. Filippo, Università di Bologna;
Spisni prof. Dino, Università di Pisa;
Dozza prof. Giancarlo, Università di Perugia.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 257
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Anatomia patologica generale e speciale I e II)

Concorso n. 257:

Marcato prof. Arnaldo, Università di Napoli;
Asdrubali prof. Giampaolo, Università di Perugia;
Cantoni prof. Carlo, Università di Milano;
Scaccini prof. Andrea, Università di Parma;
Aureli prof. Giuseppe, Università di Milano.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 259
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Patologia e profilassi delle malattie infettive
degli animali domestici I e II)

Concorso n. 259:

Deiana prof. Salvatore, Università di Sassari;
Castrucci prof. Giovanni, Università di Perugia;
Farina prof. Renato, Università di Pisa;
Pampiglione prof. Silvio, Università di Bologna;
Fesce prof. Antonio, Università di Milano.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 260
(prima disciplina indicata nel gruppo: Parassitologia veterinaria)

Concorso n. 260:

Casarosa prof. Lisimaco, Università di Pisa;
Biocca prof. Ettore, Università di Roma;
Mantovani prof. Giovanni, Università di Torino;
Moretti prof. Bruno, Università di Perugia;
Papparella prof. Vincenzo, Università di Napoli.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 261
(prima disciplina indicata nel gruppo: Clinica veterinaria)

Concorso n. 261:

Ballarini prof. Giovanni, Università di Parma;
D'Agostino Barbaro prof. Ada, Università di Messina;
Bianchi prof. Carlo Maria, Università di Milano;
Romagnoli prof. Aldo, Università di Pisa;
Scatozza prof. Franco, Università di Parma.

DISCIPLINA N. 264
(Contabilità di stato)

Concorso n. 264:

Franchini prof Flaminio, Università di Roma;
Pototschnig prof. Umberto, Università di Pavia;
Valentini prof Stelio, Università di Napoli;
Acquarone prof. Lorenzo, Università di Genova;
Casetta prof. Elio, Università di Torino.

DISCIPLINA N. 268
(Istituzioni di diritto e procedura penale)

Concorso n. 268:

Latagliata prof. Angelo Raffaele, Università di Napoli;
Azzali prof. Giampiero, Università di Pavia;
Barosio prof. Vittorio, Università di Urbino;
Stella prof. Federico, Università Sacro Cuore di Milano;
Siracusano prof. Delfino, Università di Catania.

DISCIPLINA N. 271
(Diritto privato comparato)

Concorso n. 271:

Rascio prof. Raffaele, Università di Napoli;
Sacco prof. Rodolfo, Università di Torino;
Romagnoli prof. Emilio, Università di Firenze;
Fiorelli prof. Pietro, Università di Firenze;
Nicolini prof. Ugo, Università Sacro Cuore di Milano.

DISCIPLINA N. 272
(Sociologia giuridica)

Concorso n. 272:

Meneghelli prof. Ruggiero, Università di Padova;
Cesa prof. Claudio, Università di Siena;
Corradini prof. Domenico, Università di Pisa;
Cravatta prof. Alessandro, Università di Camerino;
Cotta prof. Sergio, Università di Roma.

DISCIPLINA N. 278
(Storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea)

Concorso n. 278:

Spadolini prof. Giovanni, Università di Firenze;
De Maddalena prof. Aldo, Università Bocconi di Milano;
Cipolla prof. Carlo, Università di Pavia;
Barbieri prof. Gino, Università di Padova;
De Marco prof. Domenico, Università di Napoli.

DISCIPLINA N. 281
(Lingua francese)

Concorso n. 281:

Curti Gialdino Delle Tratte prof. Agostino, Università di Perugia;
Fasano prof. Giancarlo, Università di Pisa;
Tesauro prof. Giuseppe, Università di Messina;
Querci prof. Francesco Alessandro, Università di Trieste;
Poli prof. Annarosa, Università di Padova.

DISCIPLINA N. 284
(Merceologia)

Concorso n. 284:

Nebbia prof. Giorgio, Università Pro Deo di Roma;
Foschini prof. Arnaldo, Università di Roma;
Rondini prof. Ottavio, Università di Trieste;
Ugo prof. Renato, Università di Milano;
Scarano prof. Elio, Università di Genova.

DISCIPLINA N. 285
(Storia dell'agricoltura)

Concorso n. 285:

Patuelli prof. Vincenzo, Università di Bologna;
Passerini Glazel prof. Osvaldo, Università di Padova;
Panattoni prof. Andrea, Università di Pisa;
Vanzetti prof. Carlo, Università di Padova;
Proni prof. Giovanni, Università di Roma.

DISCIPLINA N. 289
(Civiltà indigene della Sicilia)

Concorso n. 289:

Rizza prof. Giovanni, Università di Catania;
Guerrini prof. Lucia, Università di Roma;
Di Vita prof. Antonino, Università di Macerata;
Colonna prof. Giovanni, Università di Bologna;
Mansuelli prof. Guido Achille, Università di Bologna.

DISCIPLINA N. 291
(Filologia Egeo-anatolica)

Concorso n. 291:

Alessio prof. Giovanni, Università di Napoli;
Pisani prof. Vittore, Università di Milano;
Campanile prof. Enrico, Università di Pisa;
De Mauro prof. Tullio, Università di Roma;
Manni prof. Eugenio, Università di Palermo.

DISCIPLINA N. 292
(Filologia germanica)

Concorso n. 292:

Ramat prof. Paolo Silverio, Università di Pavia;
Porru Mazzuoli prof. Giulia, Università di Firenze;
Manganella prof. Gemma, Istituto universitario orientale di Napoli;
Montinari prof. Mazzino, Università di Urbino;
Del Bono prof. Francesco, Università di Roma;

DISCIPLINA N. 293
(Filologia micenea)

Concorso n. 293:

Barigazzi prof. Adelmo, Università di Firenze;
Treves prof. Piero, Università di Venezia;
Degani prof. Enzo, Università di Bologna;
Invernizzi prof. Antonio, Università di Pavia;
Peretti prof. Aurelio, Università di Pisa.

DISCIPLINA N. 297
(Lingua e letteratura albanese)

Concorso n. 297:

Valentini prof. Giuseppe, Università di Palermo;
Pellegrini prof. Giovanni Battista, Università di Padova;
Gusmani prof. Roberto, Università di Trieste;
De Felice prof Emidio, Università di Genova;
Rotolo prof. Vincenzo, Università di Palermo.

DISCIPLINA N. 300
(Lingua e letteratura hindi)

Concorso n. 300:

Pericoli Ridolfini prof. Francesco Saverio, Università di Roma;
Floridia prof. Elio, Università di Perugia;
Donadoni prof. Fabrizio, Università di Roma;
Filippani Ronconi prof. Pio, Istituto universitario orientale di Napoli;
Franci prof. Giorgio Renato, Università di Bologna.

DISCIPLINA N. 303
(Lingua e letteratura slovena)

Concorso n. 303:

Zilli prof. Valdo, Istituto universitario orientale di Napoli;
Verdiani prof. Carlo, Università di Firenze;
Danti prof. Angiolo, Università Sacro Cuore di Milano;
Gasparini prof. Evelino, Università di Padova;
Bazzarelli prof. Eridano, Università di Milano.

DISCIPLINA N. 305
(Numismatica)

Concorso n. 305:

Stazio prof. Attilio, Università di Lecce;
Cracco Ruggini prof. Lellia, Università di Torino;
Breglia prof. Laura, Università di Roma;
Mazza prof. Mario, Università di Catania;
Calabi Limentani prof. Ida, Università di Milano.

DISCIPLINA N. 314
(Psicologia animale e comparata)

Concorso n. 314:

Canziani prof. Gastone, Università di Palermo;
Maderna prof. Alessandro Marco, Università di Milano;
Stagni prof. Anna Maria, Università di Bologna;
Sichel prof. Giovanni, Università di Catania;
Ranzi prof. Alberto, Università di Bologna.

DISCIPLINA N. 315
(Psicologia del lavoro)

Concorso n. 315:

Bausola prof. Adriano, Università Sacro Cuore di Milano;
Crippa prof. Romeo, Università di Genova;
Riondato prof. Ezio, Università di Padova;
Sessa prof. Tommaso, Università di Napoli;
Calabrò prof. Gaetano, Università di Roma.

DISCIPLINA N. 316
(Semiotica)

Concorso n. 316:

Folena prof. Gianfranco, Università di Padova;
Rosiello prof. Luigi, Università di Bologna;
Nencioni prof. Giovanni, Università di Pisa;
Chiarini prof. Giorgio, Università di Firenze;
Varvaro prof. Alberto, Università di Napoli.

DISCIPLINA N. 324
(Storia della retorica classica)

Concorso n. 324:

Parente Isnardi prof. Margherita, Università di Cagliari;
Reale prof. Giovanni, Università Sacro Cuore di Milano;
Maddalena prof. Antonio, Università di Torino;
Masaracchia prof. Agostino, Università di Roma;
Massa Positano prof. Lidia, Università di Napoli.

DISCIPLINA N. 330
(Clinica chirurgica pediatrica)

Concorso n. 330:

Domini prof. Remigio, Università di Bologna;
Trincas prof. Mario, Università di Ferrara;
Bachi prof. Virgilio, Università di Genova;
Mazzeo prof Francesco, Università di Napoli;
Romeo prof. Giuseppe, Università di Messina.

DISCIPLINA N. 337
(Neuropsichiatria infantile)

Concorso n. 337:

Bollea prof. Giovanni, Università di Roma;
Campailla prof. Giuseppe, Università di Trieste;
Bulgarelli prof. Rolando, Università di Genova;
Gentili prof. Carlo, Università di Bologna;
Ricci prof. Gianfranco, Università di Roma.

DISCIPLINA N. 347
(Cristallochimica)

Concorso n. 347:

Ferro prof. Riccardo, Università di Genova;
Cattalini prof. Lucio, Università di Venezia;
Calderazzo prof. Fausto, Università di Pisa;
Semerano prof. Giovanni, Università di Bologna;
Breccia Fratadocchi prof. Alberto, Università di Bologna.

DISCIPLINA N. 348
(Cristallochimica organica)

Concorso n. 348:

Traverso prof. Giorgio, Università di Pavia;
Sprio prof. Vincenzo, Università di Palermo;
Canonica prof. Luigi, Università di Milano;
Cardani prof. Cesare, Politecnico di Milano;
Grunanger prof. Paolo, Università di Pavia.

DISCIPLINA N. 349
(Economia matematica)

Concorso n. 349:

Depollo prof. Arrigo, Università di Trieste;
Tanturri prof. Giuseppe, Università di Torino;
Parrinello prof. Sergio, Università di Firenze;
Talamona prof. Mario Guido, Università di Milano;
Pace prof. Carlo, Università di Roma.

DISCIPLINA N. 351
(Fisica solare)

Concorso n. 351:

Rigutti prof. Mario, Università di Napoli;
Gratton prof. Livio, Università di Roma;
Kranic prof. Aldo, Università di Milano;
Setti prof. Giancarlo, Università di Bologna;
Gasparini prof. Paolo, Università di Napoli.

DISCIPLINA N. 373
(Costruzioni asismiche)

Concorso n. 373:

Cestelli Guidi prof. Carlo, Università di Roma;
Giangreco prof. Elio, Università di Napoli;
Caironi prof. Mario, Politecnico di Milano;
Vittoria prof. Eduardo, Università di Napoli;
Carputi prof. Ugo, Università di Napoli.

DISCIPLINA N. 374
(Estimo ed esercizio professionale)

Concorso n. 374:

Forte prof. Carlo, Università di Napoli;
Scarpa prof. Carlo, Università di Venezia;
Aymonino prof. Carlo, Università di Venezia;
Grisotti prof. Marcello, Università di Bari;
Roisecco prof. Giulio, Università di Roma.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professori universitari ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre, il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il Ministro: MALFATTI

(2359)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti la legge 27 ottobre 1973, n. 674 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1974;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, con il quale è stato stabilito, ai sensi dello art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1974;

Accertato che nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e degli articoli 8, 27 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Riconosciuta la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a quindici posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) allo scopo di coprire il fabbisogno di personale bilingue della predetta carriera presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visti gli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a quindici posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

Dei suddetti posti, uno e riservato, ai sensi dell'art. 22 della legge 12 agosto 1974, n. 370, al personale delle agenzie di recapito in loco nonchè al personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio in possesso, alla data del 31 gennaio 1974, dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso, ad eccezione di quello dell'età, che comunque non dovrà essere superiore ai 40 anni, fatte salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2 comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri, scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua o per le materie speciali.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova pratica e di quello ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo ad Aosta nei giorni 4 e 5 luglio 1975, alle ore otto.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopra indicati presso la suddetta sede per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle

prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

Almeno dieci giorni prima di quelli (4 e 5 luglio 1975) fissati per dette prove scritte, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui saranno effettuate le prove stesse, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta. Detto manifesto sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio, riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, numero 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dello I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle, (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) il personale delle agenzie di recapito in loco, nonchè il personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio, di cui al precedente art. 1, produrrà idonea documentazione.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*) *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di operatore di esercizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata, in bollo, dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia, e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di operatore di esercizio.

I medesimi saranno assegnati presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta e non potranno essere trasferiti, nè distaccati ad uffici aventi sede in Regioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1975
Registro n. 9 Poste, foglio n. 205

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

A) Composizione di cultura generale. (I candidati originari della regione della Valle d'Aosta hanno facoltà di sostenere la prova in lingua francese).

B) Traduzione di un brano di prosa dalla lingua italiana alla lingua francese. (I candidati originari della regione della Valle d'Aosta che abbiano svolto in lingua francese la composizione di cultura generale, dovranno eseguire la traduzione di un brano di prosa dalla lingua francese alla lingua italiana).

Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

COLLOQUIO

a) Esecuzione estemporanea di esercizi sul seguente programma di matematica: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità di numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di primo grado.

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia.

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

d) Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

g) Conversazione in lingua francese, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente. (Per i candidati originari della regione della Valle d'Aosta che abbiano svolto in lingua francese la composizione di cultura generale e che sostengono nella predetta lingua il colloquio e la prova pratica, la conversazione avrà luogo in lingua italiana).

PROVA PRATICA

Dattilografia:

Copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato.

Macchine calcolatrici:

Prova pratica, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, su macchine calcolatrici scriventi di tipo convenzionale elettrico.

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n.)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quindici posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nella Valle d'Aosta;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nello ordine indicato nello schema di domanda.

(2194)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Lucca n. 1097 del 4 marzo 1972 con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1971 (comune di Forte dei Marmi, Bagni di Lucca, IV e V condotta e Vagli Sotto);

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con deliberazione della giunta regionale n. 6264 e n. 6899 rispettivamente del 17 e 31 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima, del 24 gennaio 1974, n. 23 e dell'8 marzo 1974, n. 64;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394 del 18 settembre 1974;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Pierfrancesco Albiuso	punti 71,640
2. Luciano Carnicelli	» 70,889
3. Vittorio Stefani . .	» 56,861
4. Giorgio Storietti . .	» 52,812
5. Gervasio Donati . . .	» 49,715
6. Domenico Mazzei . . .	» 44,875

Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'ufficio medico provinciale di Lucca nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lucca, e per quindici giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale di Lucca, della prefettura di Lucca e dei comuni di Forte dei Marmi, Bagni di Lucca e Vagli Sotto, ed a cura del dipartimento affari generali e personale, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, addì 13 febbraio 1975

Il presidente: LAGORIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 102 del 13 febbraio 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1971;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 modificato in parte dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394 del 18 settembre 1974;

Decreta:

di dichiarare vincitori del concorso specificato in premessa per la condotta a fianco di ciascuno indicata i seguenti medici:

Pierfrancesco Albiuso: Forte dei Marmi;
Luciano Carnicelli: IV condotta di Bagni di Lucca;
Giorgio Storietti: Vagli Sotto;
Gervasio Donati: V condotta Bagni di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato a cura dell'ufficio medico provinciale di Lucca nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lucca e, per quindici giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale di Lucca, della prefettura di Lucca e dei comuni di Forte dei Marmi, Bagni di Lucca e Vagli Sotto, ed a cura del dipartimento affari generali e personale, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, addì 13 febbraio 1975

Il presidente: LAGORIO

(2236)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1975, **n. 14.**

Interventi per favorire l'esportazione di prodotti delle piccole e medie aziende industriali e imprese artigiane operanti nella provincia, associate in cooperative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 4 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire e sviluppare le esportazioni verso l'estero di merci prodotte da opifici situati in territorio della provincia di Trento delle piccole e medie aziende industriali e delle imprese artigiane, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi, secondo le modalità previste dagli articoli successivi, alle cooperative costituite tra le imprese sopra indicate per la commercializzazione con l'estero.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente verranno accordati, per una durata comunque non superiore a ventiquattro mesi, per ridurre gli oneri derivanti da:

a) anticipazioni o finanziamenti bancari, mediante l'abbattimento del relativo tasso di interesse ad un limite non inferiore al tasso ufficiale di sconto;

b) polizze di assicurazione, fino ad un massimo del 50 %, a copertura dei rischi del credito;

c) copertura assicurativa, fino ad un massimo del 50 %, dei rischi di cambio;

d) garanzie o fidejussioni bancarie, comunque connesse ad operazioni di esportazioni, fino ad un massimo del 50 %.

Art. 3.

Per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, le cooperative dovranno:

a) produrre all'assessorato industria ed artigianato la seguente documentazione:

1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati;

2) elenco delle imprese aderenti alla cooperativa, sottoscritto dal presidente;

3) composizione degli organi sociali;

b) sottoporre all'approvazione della giunta provinciale lo atto costitutivo e lo statuto e loro eventuali successive modifiche; l'atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere, fra gli amministratori, almeno tre membri designati dalla giunta provinciale.

Art. 4.

La giunta provinciale potrà emanare direttive sulle priorità e sui criteri da seguire per gli interventi di cui all'art. 2.

Alla concessione dei contributi nonchè alla determinazione delle misure degli stessi si provvede mediante deliberazione della giunta provinciale, su domanda delle cooperative interessate le quali, in relazione alle operazioni da assistere, preciseranno il programma che intendono svolgere.

Con lo stesso provvedimento di concessione può essere disposta una anticipazione, fino ad un massimo de 50 % sullo ammontare dei contributi concessi.

Art. 5.

La liquidazione del contributo viene disposta previa presentazione di idonea documentazione delle operazioni effettuate, dei relativi premi assicurativi e di una dichiarazione degli istituti bancari relativamente agli interessi sulle anticipazioni.

I contributi possono essere corrisposti direttamente agli istituti previa richiesta da parte delle cooperative.

Art. 6.

I contributi possono essere corrisposti alle cooperative anche su operazioni effettuate in base a convenzioni collettive stipulate tra le predette e gli istituti assicurativi e finanziari.

Le convenzioni di cui al comma precedente dovranno essere preventivamente approvate dalla giunta provinciale.

Art. 7.

Le cooperative che usufruiranno delle agevolazioni previste dalla presente legge dovranno annualmente presentare entro il mese di marzo al presidente della giunta provinciale una relazione generale sull'attività svolta nell'esercizio precedente, anche in relazione alle agevolazioni ottenute.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974;
L. 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975;
L. 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggiore onere di L. 400.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere di L. 1.000.000.000 autorizzato con l'art. 1 della legge provinciale 18 novembre 1974, numero 36.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 200.000.000

In aumento:

Cap. 4970 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi per favorire l'esportazione di prodotti delle piccole e medie aziende industriali e imprese artigiane operanti nella provincia, associate in cooperative . . . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1405)

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1975, n. 15.

Modifiche e nuovo finanziamento alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, concernente costituzione del dipartimento ecologico provinciale e provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 4 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Art. 2:

Al primo comma dell'art. 2 il punto 5-6) è sostituito dal seguente:

« 5-6-7) da tre esperti in materia ecologica, scelti dalla giunta provinciale ».

Dopo il punto 5-6-7) è aggiunto il seguente punto:

« 8) da un esperto in materia giuridico-amministrativa ».

Art. 4:

Al primo comma dell'art. 4, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente lettera:

« *f*) interventi primi per la acquisizione e l'approntamento di aree per discariche controllate, nonchè per l'acquisto di mezzi per la raccolta dei rifiuti e la coltivazione delle discariche ».

Il secondo comma del medesimo art. 4 è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale, sempre per le finalità di cui al primo comma, è autorizzata ad acquistare i mezzi e le dotazioni tecniche necessarie all'attuzione dei vari interventi, ivi compresi quelli per il controllo e la manutenzione di impianti di depurazione di fognature, nonchè natanti per la pulizia dei laghi ».

Art. 5:

L'art. 5 viene così sostituito:

« Le opere di cui al precedente art. 4 possono essere realizzate, oltrechè dalla provincia, da comprensori, da comuni, da consorzi di comuni o da altri enti pubblici.

In tal caso la giunta provinciale è autorizzata ad intervenire fino alla copertura della spesa riconosciuta ammissibile, sulla base di apposita convenzione tecnico-finanziaria da stipulare con l'ente interessato. Nella convenzione può essere prevista l'anticipazione dell'intero importo provinciale.

La giunta provinciale è altresì autorizzata a cedere in uso agli enti di cui al primo comma nonchè a privati singoli o riuniti in società o associazioni comunque costituite, previa apposita convenzione tecnico-finanziaria, i mezzi e le dotazioni tecniche di cui al secondo comma dell'art. 4.

Per gli interventi di cui al punto *f*) del predetto art. 4 la partecipazione finanziaria della giunta provinciale è condizionata dall'adozione da parte degli enti interessati dei provvedimenti con i quali vengono disposti l'organizzazione e la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ».

Art. 7:

Al primo comma dell'art. 7 dopo le parole «4 H P» è aggiunta la parola «effettivi».

Il secondo comma del medesimo art. 7 è sostituito dal seguente:

«Il presidente della giunta provinciale autorizzerà l'uso di natanti dotati di motori di potenza superiore per fini di soccorso o per operazioni relative alla cura dei laghi. Possono altresì essere autorizzate, compatibilmente con le esigenze di equilibrio ecologico dei laghi e con permesso da rinnovarsi anno per anno, le scuole di sci nautico, regolarmente affiliate alla Federazione italiana sci nautico».

Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente nuovo art. 7-*bis*:

«Sono incaricati dell'osservanza del precedente articolo gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del presidente della giunta provinciale, nonchè gli organi di polizia locale.

Chiunque violi le disposizioni del precedente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 100.000.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui al precedente comma la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

Delle violazioni del precedente articolo deve essere redatto apposito verbale. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al segretario generale della giunta provinciale.

Una copia di esso deve essere immediatamente consegnata al trasgressore o alle persone indicate al terzo comma del presente articolo e, ove ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, il verbalizzante trasmetterà alla segreteria generale della giunta provinciale anche detta copia, che verrà spedita agli interessati a cura dell'ufficio medesimo entro dieci giorni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni dalla consegna diretta o dal ricevimento a mezzo posta del verbale stesso, mediante versamento al tesoriere della provincia della somma indicata nella comunicazione.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi dei commi precedenti, il segretario generale della giunta provinciale, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare, entro trenta giorni dalla notificazione, la somma dovuta maggiorata della metà.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo di cui è stata accertata l'infrazione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della provincia».

Art. 2.

Per l'attuazione delle iniziative di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, come modificata dalla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dello esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 500.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5710 - categ. VIII. — Interventi per favorire la difesa e la conservazione dell'ambiente (legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni) . . . L. 500.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1406)

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1975, n. **16**.

Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 4 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alla situazione economica del Paese e della provincia in particolare ed al fine di accelerare l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali, per le maggiori spese derivanti da superiore importo di progetto rispetto alle previsioni, da aggiudicazioni di appalto con offerte in aumento, da lavori che si rendono necessari in corso d'opera, la giunta provinciale è autorizzata ad integrare le somme necessarie per le opere alle quali provvede direttamente, ed a concedere ad altri enti contributi in conto capitale fino ad un ammontare pari alla differenza fra l'effettivo costo dell'opera e la spesa ammessa.

La giunta provinciale assegnerà i contributi con particolare riguardo per le opere di interesse civile quali gli acquedotti, le fognature, ed altri di primario interesse per la collettività.

Art. 2.

Con lo stesso provvedimento di finanziamento suppletivo di cui al precedente articolo, la giunta provinciale può autorizzare la corresponsione anticipata della relativa somma e l'immediato inizio dei lavori.

Art. 3.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 2.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 2.500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa - tabella B, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 2.500.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4082 - categ. X. — Fondo per spese e contributi per il finanziamento di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche già ammesse ai benefici di leggi statali, regionali o provinciali . . . . L. 2.500.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1407)

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1975, n. **17**.
Costituzione di un fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico-finanziarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del 4 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di intervenire per la ristrutturazione economica e tecnica di aziende industriali in difficoltà economico-finanziarie a causa dell'attuale congiuntura economica, la giunta provinciale è autorizzata a costituire presso un istituto abilitato ad eseguire operazioni di finanziamento a medio termine un fondo speciale destinato alla concessione di finanziamenti per provvedere alla esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione, nonchè per l'acquisto di materie prime e per il consolidamento di passività aziendali, quando ricorrano motivi di interesse generale o di utilità economica o sociale.

La giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per la gestione del fondo speciale.

Art. 2.

I finanziamenti previsti vengono accordati alle piccole e medie imprese industriali che, per mancanza di idonee garanzie, non abbiano la possibilità di ottenerli da istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine.

Sono escluse le imprese che risultano direttamente o indirettamente collegate con società o gruppi la cui disponibilità finanziaria ed economica sia in grado di finanziare i piani di risanamento delle aziende.

Ai benefici della presente legge possono essere ammesse anche le imprese artigiane quando, per il livello occupazionale, costituiscono un sostegno economico della zona.

Art. 3.

I finanziamenti saranno autorizzati con deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'assessore all'industria e artigianato. Il provvedimento prevederà la durata di ammortamento del finanziamento ed il relativo tasso di interesse.

Art. 4.

Il finanziamento sarà concesso su richiesta delle imprese interessate, le quali dovranno produrre:

1) una relazione generale sull'azienda ed un dettagliato programma di ristrutturazione tecnico-economica della stessa, con la presentazione di un impegnativo programma di utilizzazione del mutuo richiesto;

2) una dichiarazione che saranno salvaguardati i livelli occupazionali;

3) una dichiarazione di accettazione di ogni controllo da parte dell'assessorato all'industria e dell'istituto mutuante per verificare l'impiego del finanziamento concesso.

Art. 5.

La convenzione di cui al secondo comma dell'art. 1 regolerà le modalità degli interventi, la procedura per l'istruttoria preliminare delle domande, il perfezionamento degli atti relativi alla stipula del contratto di finanziamento e le modalità per l'erogazione dello stesso in relazione al piano di utilizzazione del mutuo richiesto.

La convenzione regolerà inoltre la contabilizzazione delle partite di debito e di credito afferenti il fondo speciale costituito e potrà prevedere una commissione per il rimborso allo istituto convenzionato delle spese sostenute per la gestione del fondo.

Le quote di ammortamento dei finanziamenti accordati dovranno essere annualmente restituite alla provincia. A chiusura della gestione del fondo e dopo aver espletate le procedure di ricupero dei crediti, l'istituto convenzionato dovrà presentare una situazione contabile generale della gestione. Gli eventuali mancati rientri dovranno risultare dalla predetta contabilità di chiusura della gestione.

Art. 6.

Per i fini di cui alla presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974;
L. 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggiore onere di L. 400.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975 si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere di L. 700.000.000 autorizzato con l'art. 4 della legge provinciale 6 settembre 1974, numero 9.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 200.000.000

In aumento:

Cap. 4953 - categ. X. — Spesa per la costituzione di un fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico-finanziarie . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1408)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750810)